**DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2018 (APPROVATO DAL SENATO) (C. 1432-A)**

*Si riporta la ricostruzione del provvedimento così come approvato, nella seduta di martedì 12 marzo 2019, dall’Aula della Camera dei deputati. Lo stesso dovrà ora tornare al Senato per il definitivo via libera*

Le integrazioni si riportano in carattere **grassetto,** mentre le soppressioni (sostituzioni comprese) si riportano~~evidenziate~~**.** A piè di pagina si riportano i riferimenti della proposta di modifica approvata.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE, SERVIZI E MERCI

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2175)*

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 1, la lettera *n-septies)* è sostituita dalla seguente:

   «*n-septies)* “legalmente stabilito”: un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;

*b)* all'articolo 5:

    1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le professioni di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6»;

    2) al comma 1, lettera *l-quater)*, la parola: «insegnante» è sostituita dalle seguenti: «insegnante di autoscuola»;

    3) al comma 2-*bis*, le parole: «il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    4) al comma 3, lettera *a)*, le parole: «Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per lo sport»;

*c)* all'articolo 5-*ter*, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se del caso, l'autorità competente rilascia ogni certificato di supporto richiesto sulla base del presente decreto»;

*d)* all'articolo 5-*quinquies:*

    1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «dal ricevimento della domanda di tessera professionale europea» sono sostituite dalle seguenti: «dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5-*ter*, comma 3,»;

    2) al comma 5, terzo periodo, le parole: «è ammessa per una volta sola» sono sostituite dalle seguenti: «può essere ripetuta una volta sola»;

*e)* all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «*5*-*bis*. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali»;

*f)* all'articolo 22:

    1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  «*4*. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorità competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:

*a)* nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, l'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera *f)*, qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e ~~per gli infermieri~~ **per attività professionali esercitate da infermieri[[1]](#footnote-1)** specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera *g)*;

*b)* nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, limitatamente alle attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;

*c)* ~~nei casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera~~*~~a)~~*~~, per quanto riguarda il titolare di una qualifica professionale che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se~~ **se è richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, nei casi in cui[[2]](#footnote-2)** la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera *c)*;

*d)* nei casi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, per quanto riguarda il titolare di una delle qualifiche professionali che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta è classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere *d)* o *e)*»;

    2) il comma 4-*bis* è abrogato;

    3) al comma 6, le parole: «L'applicazione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'applicazione dei commi 1 e 4» e le parole: «dello Stato membro di provenienza» sono soppresse;

*g)* all'articolo 32, comma 6:

    1) dopo le parole: «anteriormente al 25 giugno 1991» sono inserite le seguenti: «e, per la Croazia, anteriormente all'8 ottobre 1991»;

    2) le parole: «le autorità dello Stato membro sopra citato» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità degli Stati membri sopra citati»;

    3) le parole: «per detto Stato membro» sono sostituite dalle seguenti: «per detti Stati membri»;

    4) le parole: «di tale Stato membro, nel territorio di questo,» sono sostituite dalle seguenti: «di tali Stati membri, nel territorio di questi,»;

*h)* all'articolo 49, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «*5*-*bis*. I diritti acquisiti in ostetricia non si applicano ai seguenti titoli ottenuti in Croazia anteriormente al 1o luglio 2013: *visa medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera*(infermiere di livello superiore in area ostetrico-ginecologica), *medicinska sestra ginekolosko-opstetrickog smjera* (infermiere in area ostetrico-ginecologica), *visa medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere di livello superiore con diploma in ostetricia), *medicinska sestra primaljskog smjera* (infermiere con diploma in ostetricia), *ginekolosko-opstetricka primalja* (ostetrica in area ostetrico-ginecologica) e *primalja* (ostetrica)».

     *Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera* d), *sostituire le parole da:* nei casi in cui *fino a:* qualifiche professionali, se *con le seguenti:* se è richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, nei casi in cui.

Art. 2.

*(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione – Procedura di infrazione n. 2018/2175)*

1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «*3*. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

Art. 3.

(*Disposizioni in materia di lettori di lingua straniera – Caso EU Pilot 2079/11/EMPL*)

1. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019».

Art. 4.

*(Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU-Pilot 8002/15/GROW)*

1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)*:

    1) dopo la parola: «distanza» sono inserite le seguenti: «, non inferiore a 200 metri,»;

    2) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalle seguenti: «di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti»;

*b)* la lettera *c)* è abrogata;

*c)* alla lettera *d)*:

    1) le parole: «produttività minima» sono sostituite dalla seguente: «popolazione»;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui alla lettera *b)*»;

*d)* alla lettera *e)*, le parole da: «di parametri certi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera *b)*»;

*e)* alla lettera *f)*, le parole: «, rispettivamente,» e «nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo» sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

4. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38.

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione n. 2017/2090)*

1. L'articolo 113*-bis* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

  «Art. 113*-bis*. – *(Termini di pagamento. Clausole penali) – 1.* I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

*2.* All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

*3.* Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

*4.* I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».

Art. 6.

(*Designazione delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2018/302, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno*)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 139, comma 1, dopo la lettera *b-ter)*è aggiunta la seguente:

*«b-quater)*regolamento (UE) n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno»;

*b)* all'articolo 144*-bis,*dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

  «*9-bis.*L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/302. In relazione al regolamento (UE) n. 2018/302, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c)*, del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo regolamento (UE) n. 2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice.

*9-ter.*Il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) è designato quale organismo competente a fornire assistenza ai consumatori in caso di controversia tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al primo periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59».

Art. 7.

*(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU-Pilot 4971/13/ENTR)*

1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta dall'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e dei pertinenti princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 8.

*(Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri)*

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «*4*-*bis*. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì attuazione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i princìpi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali.

*4*-*ter*. I riferimenti delle disposizioni della presente legge al “mandato d'arresto europeo” e allo “Stato membro” devono intendersi fatti, nell'ambito della procedura di consegna con l'Islanda o la Norvegia, rispettivamente, al “mandato di arresto” che costituisce l'oggetto dell'Accordo di cui al comma 4-*bis* e alla Repubblica d'Islanda o al Regno di Norvegia».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 9.

*(Disposizioni relative agli esaminatori*

*di patenti di guida)*

1. All'Allegato IV, punto 2.2, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria».

Art. 10.

*(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali – Procedura di infrazione n. 2014/4187)*

1. L'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

  «Art. 73. – *(Autorità nazionale di vigilanza)* – *1*. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 11.

*(Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia – Procedura di infrazione n. 2018/4000)*

1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al numero 2), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;

*b)* al numero 4), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»;

*c)* il numero 4-*bis*) è sostituito dal seguente:

  «4-*bis*) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;».

Art. 12.

*(Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali)*

1. L'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

  «Art. 84. – *(Termini per la notifica dell'obbligazione doganale) – 1.* I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

*2.* Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni.

*3.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1omaggio 2016».

Art. 13.

*(Disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nella parte II, titolo II, capo I, dopo l'articolo 20-*bis* è aggiunto il seguente:

  «Art. 20-*ter. – (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011) – 1.*Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l)*, del presente decreto.

*2.*La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonché il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

*3.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate, ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1osettembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

*4.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-*bis*, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere *b)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonché alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento»;

*b)* all'articolo 190, al comma 3 è premesso il seguente:

  «*2*-*quater*. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di:

*a)* Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'articolo 20-*ter*;

*b)* soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-*terdecies*, comma 1, lettera *l)*, autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 20-*ter*»;

*c)* all'articolo 194-*quater*, comma 1, dopo la lettera *c-bis)* è aggiunta la seguente:

   «*c-ter)* dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater*»;

*d)* all'articolo 194-*septies*, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

   «*e-bis)* dell'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione, richiamate dall'articolo 190, comma 2-*quater*».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Autorità interessata provvede agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

*(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Caso SA.50464 (2018/N))*

1. Il comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Art. 15.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa***– Procedura di infrazione n. 2018/0354[[3]](#footnote-3)***)*

1. All'articolo 71-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «*2*-*bis*. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-*bis*, comma 2, 64-*bis*, 64-*quinquies*, 72, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, 78-*ter*, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, 79, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, 80, comma 2, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, e 102-*bis*, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-*quater*, in “copie in formato accessibile”, intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione né alcuna delle disabilità di cui al comma 2-*ter*.

*2*-*ter*. L'eccezione di cui al comma 2-*bis* è riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:

*a)* non vedenti;

*b)* con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;

*c)* con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;

*d)* con una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

  *2*-*quater*. La disposizione di cui al comma 2-*bis* si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresì comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-*quinquies*.

*2*-*quinquies*. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-*ter* e 2-*quater* è consentito:

*a)* a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;

*b)* a un'entità autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata affinché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

  *2*-*sexies*. Ai fini di quanto previsto al comma 2-*quinquies*, lettera *b)*, per “entità autorizzata” si intende un'entità, pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attività primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-*undecies*, 2-*duodecies* e 2-*terdecies*.

*2*-*septies*. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-*bis* a 2-*sexies*, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentite unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessità specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-*ter*. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonché delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-*bis* non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità delle stesse.

*2*-*octies*. L'esercizio delle attività previste dai commi 2-*bis* e seguenti è consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalità non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non è subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-*bis*a 2-*septies*. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti.

*2*-*novies*. Alle entità autorizzate non è imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonché delle spese necessarie per la consegna delle stesse.

*2*-*decies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*quater* e 2-*quinquies* per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea.

*2*-*undecies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

*a)* distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;

*b)* prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;

*c)* prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;

*d)* pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito *web*, o tramite altri canali *online* o *offline*, informazioni sul modo in cui le entità autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

  *2*-*duodecies*. Le entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-*ter*, alle entità autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:

*a)* l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;

*b)* il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-*decies*.

  *2*-*terdecies*. Le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2-*duodecies* sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea».

Capo VI

DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA

SALUTE UMANA

Art. 16.

*(Attuazione della direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i princìpi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano)*

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel titolo, le parole: «, nonché della direttiva 2003/94/CE» sono soppresse;

*b)* all'articolo 52-*bis*, comma 1, alinea, le parole: «e di origine biologiche» sono sostituite dalle seguenti: «, di quelle biologiche e di quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali,»;

*c)* all'articolo 53:

    1) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

   «*10*-*bis*. L'AIFA tiene altresì conto della raccolta delle procedure dell'Unione sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni – *Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information*, regolarmente aggiornata dall'EMA, pubblicata dalla Commissione»;

    2) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

   «*14*-*bis*. L'AIFA è dotata, nell'ambito del proprio servizio ispettivo, di un sistema di qualità adeguatamente concepito periodicamente aggiornabile, cui si attengono il personale e la dirigenza di tale servizio»;

    3) al comma 15, le parole: «e la Commissione consultiva tecnico-scientifica» sono soppresse;

*d)* all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «*1*. Il presente capo fissa i princìpi e le linee guida relativi alle norme di buona fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui produzione o importazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 50. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, i princìpi e le linee guida di cui al presente capo si applicano anche ai medicinali sperimentali per uso umano la cui produzione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;

*e)* all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «*1*. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni e, per quanto non previsto, le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2017/1569 della Commissione, del 23 maggio 2017:

*a)* medicinale sperimentale: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica, compresi i medicinali che hanno già ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati, secondo formula magistrale, o confezionati, in forme diverse da quella autorizzata, o sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;

*b)* produttore: qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 50 del presente decreto, ovvero l'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali;

*c)* sistema di qualità farmaceutica: la somma di tutte le procedure messe in atto per garantire che i medicinali abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati;

*d)* norme di buona fabbricazione: le regole tecniche relative al sistema di qualità che garantiscono che i medicinali sono costantemente prodotti, importati e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati;

*e)* mascheramento: oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale sperimentale secondo le istruzioni del promotore della sperimentazione, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;

*f)* smascheramento: rivelazione dell'identità di un medicinale mascherato»;

*f)* all'articolo 60, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «*1*-*bis.*Per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate sono prese in considerazione le linee guida relative alle buone prassi di fabbricazione specifiche per tali medicinali, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate»;

*g)* l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

  «Art. 61. – *(Conformità alle norme di buona fabbricazione) – 1.* Il produttore è tenuto a eseguire le operazioni di produzione conformemente alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

*2.* I medicinali importati da Paesi terzi rispondono a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e sono prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati a tal fine. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, l'importatore di medicinali sperimentali garantisce la rispondenza a norme di produzione almeno equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea e che tali medicinali sono prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo»;

*h)* l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

  «Art. 62. – *(Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio) – 1*. Il produttore è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di produzione o di importazione dei medicinali soggetti a un'AIC in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dall'AIFA. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, concernente l'autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione di medicinali sperimentali, il produttore di medicinali sperimentali è tenuto a eseguire tutte le operazioni di produzione in conformità alle informazioni fornite dal promotore della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorità.

*2.* Il produttore riesamina a intervalli regolari, adeguati rispetto alle esigenze tecniche, i propri metodi di produzione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali sperimentali. Quando è necessaria una variazione di AIC, la richiesta di variazione è presentata all'AIFA.

*3.*Per i medicinali sperimentali, nelle more dell'applicazione dell'articolo 16 del citato regolamento (UE) n. 536/2014, quando è necessaria una modifica alla domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la relativa richiesta è presentata all'AIFA»;

*i)* l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

  «Art. 63. – *(Sistema di garanzia della qualità) – 1*. Il produttore istituisce, attua e mantiene un efficace sistema di qualità farmaceutica, sulla base delle linee guida adottate dall'EMA, che implica l'attiva partecipazione della dirigenza e del personale a tutte le diverse attività di produzione, documentazione e controllo»;

*l)* all'articolo 64, comma 1, dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;

*m)* all'articolo 65:

    1) al comma 1, dopo la parola: «sanitaria,» sono inserite le seguenti: «il produttore garantisce che»;

    2) al comma 2, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature»;

    3) al comma 3, le parole: «Gli stabilimenti e gli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «I locali e le attrezzature» e dopo la parola: «produttivo» sono inserite le seguenti: «o di importazione»;

    4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Locali e attrezzature»;

*n)* l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

  «Art. 66. – *(Documentazione) – 1*. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di produzione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. Il sistema di documentazione garantisce la qualità e l'integrità dei dati. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l’*iter* di produzione di ogni lotto. La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o per almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 52, comma 8, lettera *c)*, se questo termine è più lungo.

*2.* Se in luogo di documenti scritti si utilizzano sistemi di documentazione fotografica, di elaborazione elettronica o di altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati durante il periodo di conservazione previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica sono protetti contro l'accesso illecito, perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; è inoltre conservata traccia delle modifiche apportate ai dati»;

*o)* all'articolo 67:

    1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

  «*1*. I produttori garantiscono che le varie operazioni di produzione siano effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base alle norme di buona fabbricazione. I produttori mettono a disposizione altresì risorse adeguate e sufficienti per l'esecuzione dei controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.

*2*. Adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi sono presi per evitare contaminazioni crociate e frammischiamenti.

*3*. Ogni nuova produzione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi sono regolarmente oggetto di nuova convalida»;

    2) il comma 4 è abrogato;

*p)* l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

  «Art. 68. – *(Controllo di qualità) – 1.* Il produttore istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione. Tale persona dispone o ha accesso a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale e di strumenti adeguati per analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finiti.

*2.* Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, può essere fatto ricorso a laboratori esterni, autorizzati conformemente agli articoli 69 e 30, comma 2, secondo periodo.

*3.* Nelle more dell'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, per i medicinali sperimentali, il promotore della sperimentazione fa sì che il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti descritti nella domanda di autorizzazione della sperimentazione, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da Paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilità dell'importatore di verificare che essi siano prodotti e controllati secondo *standard* almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative europee.

*4.* Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i risultati dei controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformità del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.

*5.* I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza. I campioni delle materie prime usate nel processo di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dal rilascio del lotto del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti. Con l'approvazione dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantità, o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi»;

*q)* l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

  «Art. 69. – *(Appalto di operazioni) – 1.* Ogni operazione di importazione, di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.

*2.* Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, di cui all'articolo 50, comma 2, lettera *c)*, responsabile della certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.

*3.* L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza un'autorizzazione scritta del committente.

  4. Nelle more dell'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) n. 536/2014, l'appaltatore rispetta i princìpi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione applicabili alle operazioni interessate e stabiliti nel territorio dell'Unione europea e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211»;

*r)* all'articolo 70:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «*1*. Per i medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in qualunque momento, dei medicinali già nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'AIFA e, se del caso, il titolare dell'AIC di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri dal mercato o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7»;

    2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Reclami e ritiri del medicinale»;

*s)* l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

  «Art. 71. – *(Autoispezione) – 1.* In seno al sistema qualità farmaceutica, il produttore effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle norme di buona fabbricazione e proporre le necessarie azioni correttive o le misure preventive. Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi e tali registrazioni sono conservate per almeno dieci anni»;

*t)* all'articolo 142, comma 1, dopo la parola: «successivamente» sono inserite le seguenti: «o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'AIC o all'atto dell'approvazione delle variazioni da parte dell'AIFA»;

*u)* all'articolo 157, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

   «*1*-*ter.* I farmaci ritirati sono stoccati dalla ditta titolare di AIC presso appositi magazzini individuati dalla stessa. Dopo la verifica del numero di confezioni rientrate, effettuata dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'AIFA, il titolare dell'AIC procede alla distruzione dei medicinali rientrati, con oneri a suo carico, sotto la vigilanza del Comando dei Carabinieri per la tutela della salute competente per territorio. Per la distruzione dei farmaci posti sotto sequestro vale quanto disposto per i farmaci ritirati, salvo diversa disposizione da parte dell'autorità giudiziaria».

Art. 17.

*(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici*in vitro*ai sensi dei regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746)*

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

   *a)* all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

   «*e-bis)* autorità competente: Ministero della salute;

   *e-ter)* autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

   *b)* all'articolo 24, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

  «*4*-*ter*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis)*, del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter)*, del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

  *4*-*quater*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004».

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

   *a)* all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

   «*e-bis)* autorità competente: Ministero della salute;

   *e-ter)* autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

   *b)* all'articolo 12, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «*3*-*bis*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-bis)*, del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter)*, del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

  *3*-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornare almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745 si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004».

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni:

   *a)* all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *e)* sono inserite le seguenti:

   «*e-bis)* autorità competente: Ministero della salute;

   *e-ter)* autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute»;

*b)* all'articolo 20, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «*3*-*bis*. L'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e-bis)*, del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e-ter)*, del presente decreto è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

  *3*-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

  *3*-*quater*. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-*ter*, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della salute previste dagli articoli 34, 40, paragrafo 4, e 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/746 si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2004»;

*c*) il comma 2 dell'articolo 21 è abrogato.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA

AMBIENTALE

Art. 18.

*(Disposizioni relative alla responsabilità primaria e alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi – Procedura di infrazione n. 2018/2021)*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:

  «Art. 1-*bis.* – *(Princìpi generali)* – *1*. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi sono responsabili in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

*2*. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato è responsabile in via sussidiaria riguardo alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti ~~il rimpatrio~~ **la sostituzione[[4]](#footnote-4)** di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o ~~fabbricante~~ **al fabbricante in territorio estero o[[5]](#footnote-5)** e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ~~ad un Paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o~~ **al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati[[6]](#footnote-6)** fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

*3*. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato è responsabile, in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati, dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali ~~rifiuti come sottoprodotti, intesi~~ **qualificabili come sottoprodotti, definiti[[7]](#footnote-7)** come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

*4.* Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, compresi eventuali rifiuti ~~come sottoprodotti, intesi~~ **qualificabili come sottoprodotti, definiti[[8]](#footnote-8)** come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo ~~a partire dal quale~~ **dal cui territorio[[9]](#footnote-9)** tali materie radioattive sono state spedite.

*~~5~~*~~. Agli eventuali oneri derivanti dai commi 2 e 3 si fa fronte mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente».~~

**5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 19.

*(Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE – Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI)*

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 14, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE:

*a)* ricevuti presso i distributori;

*b)* ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;

*c)* oggetto di raccolta differenziata»;

*b)* all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse;

*c)* all'articolo 28, il comma 7 è sostituito dal seguente:

  «*7*. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»;

*d)* all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»;

*e)* all'Allegato V, il titolo dell'Allegato è sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»;

*f)* all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»;

*g)* all'Allegato VI, punto 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

   «*a)* le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»;

*h)* all'Allegato VI, punto 2, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».

Art. 20.

*(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature – Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

   «*f)* le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b)*, del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni ~~e delle città metropolitane~~,[[10]](#footnote-10) utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Art. 21.

*(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**ORDINI DEL GIORNO**

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 della legge europea 2018 prevede disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali;

    atteso che da più regioni viene segnalato il problema del controllo della fauna selvatica che sta procurando un crescente fenomeno di inurbamento in particolare per quanto riguarda le specie dei cinghiali,

    è fondamentale il controllo sulla fauna selvatica che produce gravi danni ai territori ed ai cittadini anche perché il numero delle guardie venatorie non è sufficiente a garantire in modo efficace il medesimo controllo sulla fauna selvatica;

    è pertanto indispensabile intervenire, proprio per superare le problematiche sopra descritte, per riconoscere la figura professionale degli operatori abilitati che affianchino le guardie venatorie nel difficile compito di prevenire i danni causati dalla proliferazione della fauna selvatica,

impegna il Governo

ad introdurre nella prima occasione, con provvedimento legislativo il profilo dell'operatore abilitato in modo che quest'ultimo possa essere di ausilio alle guardie venatorie nel difficile compito di prevenire i gravi danni che la fauna selvatica, il cui numero sta crescendo in misura abnorme, produce sui territori e nei confronti dei cittadini.

9/1432-A/**1**. [Tondo](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301448&webType=Normale), [Colucci](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307603&webType=Normale), [Sangregorio](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307157&webType=Normale" \o "Vai alla scheda personale: SANGREGORIO Eugenio), [Lupi](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=300447&webType=Normale).

   La Camera,

   premesso che:

    il distretto Lapideo apuo-versiliese (che comprende i comuni di Carrara, Fivirano, Massa, Minucciano, Montignoso, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Seravezza Stazzema e Vagli di Sotto) sta vivendo un processo di riposizionamento competitivo internazionale, vasto e carico di conseguenze. Sono molteplici i fattori che ne sono causa: ingresso di nuovi produttori internazionali, diffusione crescente di tecnologie di automazione, spinta al processo di regionalizzazione degli scambi, destrutturazione delle commesse maggiori che sono spezzate dalla committenza e distribuite su un fronte ampio di produttori;

    i fattori di competitività del Distretto Lapideo sono rappresentati essenzialmente da:

     l'alta specializzazione ed elevato *know-how* delle maestranze;

     la presenza nell'area di qualificati centri servizi per la formazione ed il trasferimento dell'innovazione;

     l'attenzione ai temi ambientali connessi alle attività industriali, con particolare riferimento allo smaltimento dei residui delle lavorazioni ed ai controlli che devono presiedere alle attività in atto e alla loro possibile intensificazione l'alta specializzazione delle maestranze impegnate nel settore dei marmo permette, da parte delle aziende e dei laboratori del distretto, l'immissione nel mercato globale di un alto valore aggiunto dei prodotti che coniuga i contenuti di una conoscenza ed un expertise secolari nella lavorazione della pietra, per la soddisfazione di un mercato sempre più esigente e mutevole;

    la pietra lavorata nel distretto apuo-versiliese ha raggiunto le più importanti costruzioni ed opere nel mondo, segno di un prestigio ed una tradizione consolidata nel tempo. Un valore che proviene dall'applicazione di severi *standard* di qualità, da un diffuso utilizzo delle più avanzate tecnologie e da una profonda e radicata cultura del marmo;

    le ricadute occupazionali ed economiche del distretto Lapideo apuo-versiliese sono rilevanti: ogni anno il valore della produzione delle 100 cave in attività sfiora i 200 milioni, mentre quello delle aziende che lavorano la pietra arriva a 800 milioni. Il fatturato aggregato del settore si avvicina dunque a 1 miliardo di euro, le aziende sono più di 1.200 con cinquemila addetti più tremila nell'indotto. Il marmo estratto è circa 3,3 milioni di tonnellate, il 40 per cento lavorato direttamente negli stabilimenti della provincia. Complessivamente il distretto apuano, in totale, nel primo trimestre 2018 ha esportato per 161,7 milioni di euro, di questi 107,6 erano lavorati. Altro dato rilevante, in questo contesto, è la distanza media dell'esportazione di 6000 e 300 chilometri. A testimonianza che questo distretto lapideo apuo-versiliese ha necessità di una sempre maggiore internazionalizzazione che sia in grado di tutelare il prodotto marmo in Italia ed in tutto il mondo;

    si tratta infatti di un comparto, rilevante non solo per il territorio di riferimento ma per l'intera nazione, penalizzato negli ultimi anni da una duplice concorrenza: a livello internazionale dai marmi di origine estera provenienti soprattutto dalla Cina e dall'india ed a livello comunitario e nazionale dalla crescente produzione di materiali sintetici (come ad esempio gres porcellanato). Una concorrenza che può essere contrastata informando maggiormente la clientela sull'origine e la qualità di materiali e manufatti;

   valutato che:

    appare quindi evidente la necessità di favorire il riconoscimento del marchio geografico di tutela del «Marmo di Carrara», estendendo e migliorando l'immagine dei prodotti italiani nei confronti dei consumatori e degli operatori commerciali nazionali ed internazionali;

    occorre una iniziativa normativa che non precluda ma rafforzi l'ipotesi di riconoscimento del marchio che a livello locale è stato avanzato in questi anni, consapevole del fatto che la tutela di un prodotto e di una lavorazione millenaria vanto del *Made in Italy* abbia bisogno anche di un sostegno e di una rilevanza non solo territoriale;

   preso atto che:

    il provvedimento in esame «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'unione europea – legge europea 2018» prevede norme concernenti disposizioni in materia di libera circolazione delle merci;

    l'Unione Europea, con la sezione 6 della direttiva (UE) 2015/2436 (sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa) disciplina le definizioni ed i regolamenti dei marchi di garanzia o di certificazione e dei marchi collettivi,

impegna il Governo

a promuovere il riconoscimento del marchio geografico di tutela del «Marmo di Carrara», al fine di certificare la qualità e l'eccellenza dei prodotto, salvaguardare le aziende e lavoratori della filiera dalla concorrenza sleale e tutelare la clientela dalle contraffazioni; in conformità con le disposizioni nazionali e comunitarie del settore.

9/1432-A/**2**. [Nardi](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306193&webType=Normale).

   La Camera,

   premesso che

    quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione. La geotermia, quindi, può essere intesa come un elemento importante per la «*green economy*» e un sostegno significativo per sviluppare politiche «*low carbon*»;

    lo sviluppo corretto della geotermia porta con sé inoltre non solo benefici ambientali, contribuendo in maniera importante alla lotta contro i cambiamenti climatici, ma offre anche importanti occasioni per la creazione di nuovi posti di lavoro;

    l'Italia è il Paese dove l'energia geotermica è stata sfruttata per la prima volta a fini industriali. Il nostro Paese è infatti uno dei principali produttori di energia geotermica a livello mondiale;

    attraverso strumenti di sostegno pubblico le fonti rinnovabili (Fer) hanno consolidato negli ultimi anni un ruolo di primo piano nell'ambito del sistema energetico italiano. Con il decreto ministeriale 23 giugno 2016, sono state introdotte incentivi per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

    la nuova Strategia energetica nazionale, adottata dal Governo nel mese di novembre 2017, considera lo sviluppo delle fonti rinnovabili come funzionale non solo alla riduzione delle emissioni ma anche al contenimento della dipendenza energetica, prefissando l'obiettivo al 2030 del 28 per cento di consumi da rinnovabili rispetto ai consumi complessivi;

    i nuovi incentivi verranno erogati nel rispetto del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro annui;

   preso atto che:

    da quanto si apprende da fonti stampa l'ultimo decreto sugli incentivi alle energie rinnovabili (denominato Fer 1) redatto dal Ministero dello sviluppo economico, avrebbe avuto il via libera dal Ministero dell'ambiente e sarebbe stato trasmesso alla Corte dei conti;

    lo scorso 20 dicembre la Conferenza unificata ha espresso però parere negativo allo schema di decreto Fer 1, in particolare per quanto riguarda la mancanza di adeguate agevolazioni per il settore geotermico e quello idroelettrico;

    tale indiscrezione avrebbe allarmato operatori del settore ed associazioni di categoria oltre a numerose comunità rispetto alle ricadute negative per lo sviluppo economico, occupazionale e sociale locale che potrebbe causare la mancanza degli incentivi;

    in particolare nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila TEP e 4,1 Mt di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto ed ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

    sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il 27 novembre scorso, il Sottosegretario allo sviluppo economico con delega all'energia Davide Grippa ha dichiarato: «lo schema di decreto di incentivazione FER1, al momento in fase di approvazione, non comprende tutte le fonti energetiche rinnovabili, ma solo quelle con una pluralità di operatori ed un basso livello di costi. Il decreto prevede infatti l'assegnazione degli incentivi sulla base di aste a ribasso che premieranno gli operatori capaci di produrre l'energia da fonti rinnovabili a minor costo. La geotermia più avanzata tecnologicamente, proprio per la sua ridotta offerta complessiva ed i pochissimi operatori, verrebbe penalizzata dalla partecipazione a questo meccanismo. A tal fine, abbiamo previsto di inserire la geotermia in un altro decreto di prossima emanazione (FER2) sul quale, anche in questo caso, avvieremo un confronto con le Associazioni e gli operatori del settore. Il decreto FER2 permetterà di assicurare una disciplina più organica alla geotermia, promuovendo la qualificazione tecnologica e soprattutto quella ambientale, sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni anche degli impianti esistenti. L'obiettivo è quello di andare incontro alle preoccupazioni provenienti dai Comitati di cittadini presenti sui territori»;

    tali indirizzi sono stati confermati dal Ministero dello sviluppo economico nella risposta alla interrogazione immediata in Commissione Attività produttive di Montecitorio n. 5-01184 avvenuta in data 9 gennaio 2019 e successivamente nella risposta alla interrogazione immediata in Commissione Attività produttive di Montecitorio n. 5-01328 in data 30 gennaio 2019;

    il 9 gennaio il Ministero ha dichiarato di aver «ritenuto opportuno trattare la geotermia tradizionale in un secondo decreto, dedicato alle rinnovabili non mature, innovative o suscettibili di innovazione, ovvero significativamente costose. Tale scelta, come noto, ha condotto alla formulazione di un parere negativo delle regioni sul DM Fer1»; «Inoltre, la geotermia tradizionale – diversamente dalle fonti oggetto del DM Fer1 – ha una ridotta offerta complessiva e pochissimi operatori, e quindi potrebbe essere penalizzata se fosse inserita nei meccanismi di asta nell'ambito del DM Fer1, finalizzati a stimolare la competizione tra molti operatori e diverse tecnologie. Ritenendo, quindi, che la scelta del Ministero dello sviluppo economico vada a vantaggio del settore e dei territori che ospitano gli impianti e che andrà a promuovere la qualificazione tecnologica e ambientale, sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni, anche degli impianti esistenti, si concorda sul coinvolgimento della regione Toscana nella definizione di requisiti e condizioni per l'accesso della geotermia agli incentivi nell'ambito dell'elaborazione del DM Fer2»;

    il 30 gennaio il Ministero ha dichiarato che «con il cosiddetto decreto ministeriale FER2 il Governo intende valorizzare le tecnologie innovative e a basso impatto ambientale, che possono dare un concreto contributo nei prossimi tre anni agli obiettivi di decarbonizzazione del settore elettrico», lasciando intuire che gli impianti ad alta e media entalpia non rientrerebbero in tale categoria e demandando di fatto alle Regioni la stesura di regolamenti che garantiscano una migliore coesistenza fra tali centrali e l'ambiente in cui incidono;

    il 30 gennaio scorso il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la nuova legge regionale sulla geotermia. Tale provvedimento disciplina le modalità di assegnazione delle concessioni di coltivazione o autorizzazione di impianti, nonché le modalità di impiego delle risorse che derivano dall'attività. Fra le novità si introducono prerequisiti per l'apertura di impianti, con lo scopo di mitigazione ambientale: vengono richieste le migliori tecnologie e modalità di gestione disponibili, l'implementazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria e del funzionamento degli impianti, il corretto Inserimento paesaggistico di questi ultimi nel territori;

    appare quindi necessario, prima dell'approvazione dei decreti legislativi sugli incentivi alle energie rinnovabili ed in particolare del Fer2, un confronto istituzionale tra Ministero dello sviluppo economico e regioni interessate (e quindi la Toscana) allargato agli enti territoriali competenti ed alle associazioni di categoria coinvolte;

   valutato che:

    il provvedimento in esame «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018» prevede norme concernenti incentivi alle fonti rinnovabili;

    l'Unione europea ha stabilito autonomamente degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2020, il 2030 e il 2050. Gli obiettivi per il 2020 prevedono la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990; la produzione del 20 per cento di energia da fonti rinnovabili; il miglioramento dell'efficienza energetica del 20 per cento. Gli obiettivi per il 2030 comportano: la riduzione del 40 per cento dei gas a effetto serra; la produzione di almeno il 27 per cento dell'energia da fonti rinnovabili; l'aumento dell'efficienza energetica del 27-30 per cento; il raggiungimento del livello di interconnessione elettrica al 15 per cento (vale a dire che il 15 per cento dell'energia elettrica prodotta nell'Unione può essere trasportato verso altri paesi dell'Ue);

    è quindi evidente che la promozione dell'energia geotermica rappresenti un volano irrinunciabile per raggiungere gli obiettivi Ue sopracitati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, Il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili,

impegna il Governo

   a prevedere prima dell'approvazione del Fer2, relativamente agli impegni assunti dal Governo in Parlamento citati in premessa e coerentemente con le nuove disposizioni legislative regionali del settore, un tavolo di concertazione istituzionale tra Ministero dello sviluppo economico, regioni interessate, enti territoriali competenti ed associazioni di categoria coinvolte, sul tema dei meccanismi di incentivazione per gli impianti con fluidi geotermici a media ed alta entalpia, previsti dall'articolo 1 comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010.

9/1432-A/**3**. [Cenni](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=302943&webType=Normale), [Ciampi](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307258&webType=Normale).

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 della legge europea 2018 prevede che il Governo adotti un decreto legislativo per la regolamentazione della disciplina relativa all'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, riprendendo la delega legislativa già prevista e contenuta nell'articolo 26 della legge europea 2013-*bis* (legge n. 161 del 2014), non esercitata e dunque scaduta – al fine di chiudere il caso EU-Pilot 4971/13/ENTR;

    la delega legislativa in oggetto concerne un riordino della materia al fine di tutelare i consumatori e i produttori anche artigianali dei prodotti in cuoio. Il decreto legislativo deve essere adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ed è sottoposto alla procedura di informazione comunitaria prima della definitiva adozione, ai sensi della direttiva UE 2015/1535 sulle regolamentazioni tecniche;

    la filiera cuoio, pelli, pelletteria, è un comparto che da sempre rientra a pieno titolo fra le eccellenze italiane; una pelle conciata in Italia è ritenuta, infatti, di maggior valore, qualitativamente migliore e proveniente da aziende controllate, rientrando in una filiera completamente tracciabile e certificabile nelle diverse fasi della produzione. La concia e la tintura italiane vantano un'antichissima tradizione e sono apprezzate in tutto il mondo per l'elevata qualità e la sicurezza dei procedimenti a tutela della salute e dell'ambiente. Una posizione che è anche il risultato di costanti investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, che comportano inevitabilmente, però, a maggiori costi di produzione. Per poter essere competitive sui mercati internazionali, le aziende italiane devono per questo puntare sulla qualità e sul valore riconosciuto del *Made in Italy*, su un prodotto divenuto un «*brand*» riconosciuto ed apprezzato a livello internazionale;

    dal 2016 si è registrato un calo delle esportazioni (rispetto alla costante crescita dei valore del suo *export* fino al 2015), sia in seguito a cambiamenti di sensibilità dei consumatori di pellicceria, sia a causa di fattori esogeni, geopolitici o economici nei Paesi emergenti e nei paesi consolidati, mentre è aumentata la domanda nei paesi dell'est Europa, Cina e Russia; tuttavia, la contrazione del mercato del lusso in taluni paesi e le nuove politiche protezionistiche in altri (come UK e Usa) rischiano di impattare negativamente sul consumo di tali prodotti. Per contenere il calo dei consumi occorre sviluppare nuove strategie, come l'integrazione della pellicceria nei sistema della moda e *design*, che sta diventando di particolare interesse, al fine di incrementare innovazione e rilanciare il «*brand*» della manifattura italiana;

    le leggi a cui il settore pelle in Italia deve rispondere per poter produrre sono numerose, severe e ben controllate, laddove, accanto ai sistemi di certificazione classica (norme UNI specifiche per le diverse destinazioni d'uso: calzatura, pelletteria, arredamento, abbigliamento, guanti, ecc..) si aggiungono i sistemi di gestione volontari per migliorare ulteriormente le performance delle aziende e conquistare la fiducia dei consumatori,

impegna il Governo

a prevedere, in occasione della delega legislativa circa il riordino della materia in oggetto, il coinvolgimento delle parti interessate e dei rappresentanti del comparto cuoio e pelli, per introdurre misure volte a scongiurare un abbassamento degli *standard* di qualità di una produzione che rappresenta da sempre un'eccellenza del nostro Paese, in favore di un sistema di certificazione adeguato, incentivando gli interventi per la promozione del settore e per progetti di innovazione e integrazione fra diversi comparti del *made in Italy*, come quello tra pellicceria e campo della moda e *design*.

9/1432-A/**4**. [Battilocchio](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307456&webType=Normale).

   La Camera,

   premesso che:

    la penalizzazione per accesso alla pensione, che riguarda tutti i *part-time* ciclici, perdura nonostante la sentenza della Corte di Giustizia Europea e i pareri ormai uniformi della magistratura italiana di ogni ordine e grado, abbiano accertato i diritti delle lavoratrici *part-time* ciclici e condannato l'INPS a riconoscere l'anzianità contributiva alle lavoratrici ricorrenti nonché a farsi carico delle spese di giudizio;

    a ciò si aggiunge la mancanza di strumenti di *welfare* nei periodi (2/3 mesi ogni estate) per le lavoratrici e i lavoratori degli appalti scolastici che incolpevolmente sono senza lavoro durante il periodo di sospensione scolastica,

impegna il Governo

a dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, intendendo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario *part-time* verticale, sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

9/1432-A/**5**. [Berlinghieri](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305555&webType=Normale" \o "Vai alla scheda personale: BERLINGHIERI Marina), [De Luca](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307561&webType=Normale), [Rotta](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305650&webType=Normale), [Giachetti](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=300480&webType=Normale), [Mauri](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306176&webType=Normale), [Raciti](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306101&webType=Normale), [Sensi](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307266&webType=Normale).

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 della legge europea 2018 mira a porre fine alla procedura di infrazione n. 2017/2090, aperta per violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con riferimento ai contratti pubblici;

    a tal fine la medesima disposizione sostituisce l'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per ricondurre a trenta giorni il termine per il pagamento degli acconti su corrispettivo di appalto, come indicato dalla citata direttiva; tale termine è calcolato a partire dalla data di emissione del documento sullo stato di avanzamento dei lavori, il cosiddetto SAL, e non da quella del certificato di pagamento (che comunque deve essere emesso contestualmente o entro sette giorni). Si prevede anche la possibilità di concordare nel contratto un termine non superiore a sessanta giorni, purché oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche;

   rilevato che:

    è necessario garantire una corretta risposta ai rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della su citata procedura di infrazione e assicurare il necessario coordinamento con la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018, tenendo conto che i ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione continuano a rappresentare un elemento di forte criticità per le imprese;

    secondo i dati dell'Ance, i tre quarti delle imprese di costruzioni subisce ritardi nei pagamenti della P.A., le imprese vantano ancora 8 miliardi di euro di crediti nei confronti delle P.A. e i tempi medi di pagamento superano ancora i 5 mesi;

    sul tema dei pagamenti P.A., la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione: una relativa all'applicazione della Direttiva in Italia (2014/2143) e l'altra relativa all'articolo 113-*bis* del Codice degli Appalti (2017/2090) e sulla quale occorre ancora intervenire;

    nonostante le previsioni contenute nell'articolo 5 apportino miglioramenti all'attuale situazione, le modifiche non risultano ancora sufficienti a rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea, in quanto il termine di pagamento (30 giorni di norma, prorogabili a 60 in casi specifici) decorre dal momento in cui la Pubblica Amministrazione procede all'adozione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e non dal momento in cui matura il SAL. L'adozione del SAL rappresenta un atto unilaterale che solo la Pubblica Amministrazione può compiere, senza possibilità per l'impresa di intervenire,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire con successivi strumenti normativi, anche di natura applicativa, al fine di ricondurre il termine per il pagamento degli acconti su corrispettivo di appalto al momento della maturazione del SAL, allo scopo di non ritardare ulteriormente i pagamenti e consentire di superare definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2017/2090.

9/1432-A/**6**. *(Testo corretto)*[Cattaneo](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307657&webType=Normale), [Marrocco](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307466&webType=Normale).

   La Camera,

   premesso che:

    la legge europea contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea e al superamento delle procedure di pre-contenzioso «EU Pilot»;

    in particolare, la legge europea 2018 consente la definizione di 5 procedure di infrazione, 5 casi EU-Pilot, 2 casi di aiuto di Stato, esecuzione di 1 Accordo internazionale concluso in sede Ue, il recepimento di alcune direttive, per evitare nuove procedure di infrazione sia per scadenza di termini che per non corretta attuazione insieme alla corretta attuazione di alcuni regolamenti europei;

    la presente legge europea compie certamente un passo avanti, e tuttavia, risultando ancora consistente il numero di procedure pendenti a carico del nostro Paese, che ammontano a un totale di 70, appare insufficiente lo sforzo compiuto dall'Esecutivo per ridurre il contenzioso con la Commissione Ue;

    negli ultimi anni è stato compiuto un importante sforzo per diminuire il contenzioso: all'inizio del 2016 le procedure di infrazione aperte erano 91; al 21 marzo 2018, erano scese a 61 (Osservatorio sulla Legislazione: *L'attuazione del diritto dell'UE nella XVII Legislatura: i numeri delle leggi europee 2013-2017, n. 5*, maggio 2018);

   considerato che:

    il 17 gennaio 2017 la Commissione europea, nella Comunicazione sul «*Diritto della Ue: risultati migliori attraverso una migliore applicazione*», ha introdotto importanti novità nella *governance* del pre-contenzioso, volte a potenziare il dialogo e lo scambio fra Commissione e Stati membri;

    il rafforzamento della fase di prevenzione mira ad evitare che le infrazioni giungano a una fase procedurale avanzata, con deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea con il conseguente rischio di condanna e pagamento di sanzioni che gravano sulla finanza pubblica;

    il superamento dell'alto numero di procedure di infrazione richiede un potenziamento dell'attività di coordinamento fra le amministrazioni competenti a livello centrale e fra queste e gli enti locali e regionali, con particolare riguardo all'attività di impulso del CIAE (Comitato Interministeriale per gli Affari Europei);

    anche per quanto riguarda le direttive europee da recepire in via amministrativa, anch'esse richiedono un rafforzamento dell'attività di controllo a livello centralizzato, per scongiurare l'immediata richiesta di sanzioni da parte della Corte di giustizia – laddove ricorra una rigorosa applicazione dell'articolo 260, 3o comma TFUE, nei casi «mancata comunicazione»;

    l'adeguamento alla normativa europea e la chiusura delle procedure di infrazione non potendosi risolvere in un mero adempimento formale, deve divenire occasione per migliorare la vita dei cittadini e delle imprese; in tal senso è particolarmente urgente il superamento di procedure di infrazione come quella relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e per le imprese,

impegna il Governo

   a predisporre tutti gli strumenti normativi di adeguamento al diritto europeo previsti dalla legge n. 234 del 2012, anche quelli a cadenza semestrale, al fine di garantire il tempestivo recepimento delle direttive Ue in scadenza, e porre rimedio ai casi di violazione o di non corretta attuazione della normativa Ue, dando priorità alle procedure di infrazione la cui chiusura ha un particolare impatto sulla vita dei cittadini e delle imprese;

   a rafforzare l'attività di coordinamento delle amministrazioni centrali competenti per materia, potenziando la fase di confronto con i relativi servizi della Commissione europea, coerentemente con le nuove linee guida sul sistema Ue-Pilot, al fine di agire in via preventiva e scongiurare l'apertura di ulteriori procedure di infrazione;

   a proseguire nel potenziamento dei flussi informativi al Parlamento, nelle tempistiche di cui agli articoli 14 e 15 della legge n. 234 del 2012, dando conto, nei limiti delle informazioni riservate, anche dei casi in cui il Governo non riconoscendo legittimamente la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea, intenda resistere alle contestazioni sollevate, compresi i casi in cui si sia già instaurato un giudizio dinanzi alla Corte.

9/1432-A/**7**. [Pettarin](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307136&webType=Normale" \o "Vai alla scheda personale: PETTARIN Guido Germano), [Vietina](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307277&webType=Normale" \o "Vai alla scheda personale: VIETINA Simona).

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 della legge europea 2018 interviene in materia di lettori di lingua straniera, in particolare intervenendo sull'articolo 11 della legge n. 167 del 2017 (Legge europea 2017), come modificato dall'articolo 1, comma 1144, della legge n. 205 del 2017, per quanto riguarda il differimento di termini concesso alle Università italiane per avviare la fase di contrattazione e di conclusione delle transazioni previste dalla norma – termine scaduto il 31 dicembre 2018;

    la previsione, di cui all'articolo 3, concernente la proroga del suddetto termine al 31 ottobre 2019, si rende necessaria in considerazione del mancato completamento, ancora ad oggi, della procedura di approvazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale deve essere adottato uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede volti a definire il contenzioso tra le Università e gli ex lettori di madrelingua straniera; la sua conclusione permetterebbe di chiudere definitivamente il caso Eu-Pilot 2079/11/EMPL – avviato per incompatibilità delle norme nazionali, che stabiliscono l'automatica estinzione dei giudizi relativi al trattamento economico degli ex lettori, in quanto in contrasto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

    l'articolo 11 della legge 167/2017 (legge europea 2017) aveva istituito un apposito fondo con stanziamento di risorse atte a superare il contenzioso che si protrae da anni, relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali, tenendo anche conto del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito in legge n. 236 del 1995, che ha introdotto nell'ordinamento nazionale la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico»; con tali interventi di attuazione delle sentenze della Corte di giustizia Ue del 26 giugno 2001 e del 18 luglio 2006, si stabilisce il diritto dei lettori al trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, commisurato all'impegno orario effettivamente svolto; pur tuttavia permangono ancora notevoli criticità per quanto riguarda i trattamenti economici discriminatori, anche per ciò che attiene alle situazioni antecedenti il 2017;

    i collaboratori ed esperti linguistici sono una categoria di importanza strategica per il sistema universitario italiano e il permanere di una situazione di discriminazione nei loro confronti contribuisce ad alimentare la crisi dell'insegnamento linguistico negli atenei italiani, con conseguenti standard deteriori rispetto ad altri paesi europei per ciò che attiene alle competenze linguistiche degli studenti,

impegna il Governo

a utilizzare la proroga di cui all'articolo 3 volto a concludere il perfezionamento del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dalla legge europea 2017, per intervenire in modo definitivo per rimuovere le disparità di trattamento economico degli ex lettori e collaboratori linguistici di madrelingua, per riconoscere nel contratto nazionale a tale categoria di lavoratori il profilo di insegnante universitario di madrelingua, con il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito, scongiurando in tal modo l'apertura di ulteriori contenziosi e rendere l'Italia un Paese maggiormente attrattivo per ricercatori e studiosi provenienti da tutto il mondo.

9/1432-A/**8**. [Fitzgerald Nissoli](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=306251&webType=Normale).

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 della legge europea 2018, dà attuazione al Regolamento (UE) n. 2018/ 302 che ha la finalità di impedire blocchi geografici ingiustificati (cosiddetto *geoblocking*) e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti, nell'ambito delle transazioni transfrontaliere tra professionista e cliente, relativamente alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione;

    tale regolamento è direttamente applicabile negli ordinamenti interni dei singoli Stati membri a decorrere dal 3 dicembre 2018, richiede, ai fini della sua completa esecuzione, la designazione di uno o più organismi responsabili dell'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (articolo 7, paragrafo 1), nonché l'individuazione di uno o più organismi finalizzati a fornire assistenza pratica ai consumatori in caso di controversia tra consumatore e professionista (articolo 8). A tal fine la disposizione in esame individua nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) l'autorità competente per l'applicazione del regolamento, estendendo ad essa i poteri investigativi, esecutivi e sanzionatori già ad essa attribuiti dall'articolo 27, commi 2 a 15, del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo);

    i blocchi geografici ingiustificati rappresentano una pratica discriminatoria che impedisce ai clienti online di accedere e acquistare prodotti o servizi da un sito web basato in un altro Stato membro. Il loro superamento amplierà notevolmente le possibilità di scelta a disposizione dei consumatori per gli acquisti online, i quali potranno confrontare i prezzi e le migliori offerte nell'ambito del mercato interno dell'Unione e gli operatori potranno operare senza discriminazioni relativamente ai termini, alle condizioni generali e ai prezzi; taluni servizi saranno, comunque, esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (servizi musicali in *streaming* e i libri elettronici, servizi finanziari, audiovisivi, di trasporto, sanitari e sociali);

    in Europa il commercio elettronico è un settore che vale intorno ai 600 miliardi di euro, con percentuali di crescita costanti e a doppia cifra in tutti i Paesi dell'Unione. Il divieto dei blocchi geografici mira a dare un forte impulso all’*e-commerce* transfrontaliero, quale elemento portante della strategia per il mercato unico digitale;

    unitamente al superamento dei blocchi geografici ingiustificati, e il conseguente ampliamento del mondo dell’*e-commerce*, è necessario rafforzare le disposizioni a tutela del consumatore e fornire i mezzi di risoluzione delle controversie, per i servizi prestati per via elettronica; in tale direzione la previsione di cui all'articolo 4-*bis* individua nel Centro europeo dei consumatori per l'Italia (ECC-NET Italia) l'organismo competente a fornire assistenza pratica ai consumatori, per assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni. Tale disposizione integra quella già trasposta in attuazione del Regolamento EU n. 524/2013, sulla risoluzione delle controversie online dei consumatori (*regolamento sull'ODR-Online Dispute Resolution*), che istituisce una piattaforma interattiva realizzata dalla Commissione europea e che, a partire dal 2016, offre un accesso elettronico gratuito in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per una risoluzione *online* delle controversie in ambito extragiudiziale a tutela dei consumatori;

    la normativa europea contenuta nei regolamenti Ue (sia quello del 2013 che del 2018) nasce dall'esigenza di tutelare i consumatori e trasmettere fiducia nell'acquisto *online*, e, tuttavia, secondo ultime stime del Commissario Ue per la Giustizia, V#283;ra Jourovà, «un consumatore su tre ha incontrato un problema quando ha acquistato online, ma un quarto di questi consumatori non ha reclamato»;

    occorre, dunque, che siano predisposti tutti i mezzi atti a informare il consumatore, tra cui rilevano quelli previsti all'articolo 14 del Regolamento sull'ODR che impone alle aziende di informare il consumatore dell'esistenza della piattaforma sul proprio sito, mediante l'inserimento del *link*elettronico facilmente accessibile, il quale rinvia al sito *web* realizzato dalla Commissione Europea per accedere al servizio*online*; insieme alla previsione circa i punti di controllo (quello nazionale è istituito con il decreto legislativo n. 130 del 2015 di recepimento della Direttiva ADR) con il compito di: fornire informazioni sui diritti dei consumatori e sui ricorsi esperibili, assistenza per la presentazione e trasmissione del reclamo, suggerimenti circa i documenti pertinenti utili alla definizione della controversia insorta e trasmissione di eventuali comunicazioni tra le parti e gli organismi ADR competenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre specifiche linee guida, con particolare riguardo alla tutela dei consumatori, sia per quanto attiene al rispetto del divieto di discriminazioni dei blocchi geografici e alla relativa assistenza (mediante il previsto Centro europeo dei consumatori per l'Italia) sia per quanto attiene alla necessità che le aziende e i professionisti forniscano un'adeguata informazione, circa l'esistenza della piattaforma ODR sui propri siti (con il *link* elettronico facilmente accessibile che rinvia al servizio *online* gratuito della Commissione Ue), in aderenza a quanto previsto dal Regolamento Ue sull'ODR, al fine di accrescere la fiducia all'acquisto online e favorire un approccio regolamentato del commercio elettronico nel mercato unico digitale.

9/1432-A/**9**. [Rossello](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307678&webType=Normale).

   La Camera,

   premesso che:

    l'Unione europea ha attivata nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2014/2143, avente ad oggetto la mancanza o il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, in violazione delle previsioni della direttiva 2011/7/UE;

    proprio nel 2014 in Italia fallivano una media di 54 imprese al giorno, circa due imprese ogni ora, il trenta per cento delle quali proprio a causa dei ritardati pagamenti da parte della P.A.;

    l'inadempimento della P.A., infatti, è stato causa diretta ed indiretta di ritardi di pagamento dei tributi, riduzione dei posti di lavoro, e aumento dell'indebitamento anche per quelle imprese fornitrici che non sono fallite ma che hanno sofferto una profonda crisi economica;

    ancora nei primi mesi del 2018 il 78 per cento delle imprese operanti nel solo settore costruzioni denunciava ritardi di pagamento da parte della P.A, a dimostrazione del fatto che dal 2014 ad oggi il problema non è ancora stato strutturalmente risolto, e, infatti, l'anno scorso la media dei pagamenti da parte della P.A. è avvenuto oltre il centosessantottesimo giorno rispetto ai trenta previsti dalla legge (60 nei casi di deroga);

    si calcola che il debito della P.A. nei confronti delle imprese fornitrici superi i 31 miliardi di euro;

    è necessario sostenere il nostro tessuto produttivo affinché sia sempre più competitivo e crei opportunità occupazionali essenziali a fronteggiare la crisi economica che soffrono gli italiani, nonché a dare una prospettiva di lavoro ai tanti disoccupati o inoccupati, nonché formativa ai giovani al primo impiego;

    al fine di garantire il rispetto dei termini risulta non sufficiente la possibilità di ottenere anticipazioni di cassa da parte degli enti;

    le commissioni tributarie, da ultimo quella di Roma con sentenza 16264/18/2018, hanno talvolta già accolto i ricorsi delle imprese fornitrici della P.A. avverso avvisi bonari per mancato versamento di imposte, tasse e tributi a causa del cronico ritardo nei pagamenti degli enti,

impegna il Governo

ad attivare misure volte a garantire alle imprese fornitrici la puntualità dei pagamenti della P.A. e ad attivare misure compensative volte a sostenere le imprese che soffrono dell'inadempimento e del mancato rispetto dei termini, escludendo dagli illeciti amministrativi il pagamento ritardato di tasse imposte e tributi per le aziende che subiscono il ritardo, e individuando forme di indennizzo per le aziende fallite a causa dei mancati pagamenti e dei ritardi nell'erogazione degli stessi da parte della pubblica amministrazione.

9/1432-A/**10**. [Montaruli](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307464&webType=Normale).

   La Camera,

   premesso che:

    l'Unione europea ha attivata nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione 2014/2143, avente ad oggetto la mancanza o il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, in violazione delle previsioni della direttiva 2011/7/UE;

    proprio nel 2014 in Italia fallivano una media di 54 imprese al giorno, circa due imprese ogni ora, il trenta per cento delle quali proprio a causa dei ritardati pagamenti da parte della P.A.;

    l'inadempimento della P.A., infatti, è stato causa diretta ed indiretta di ritardi di pagamento dei tributi, riduzione dei posti di lavoro, e aumento dell'indebitamento anche per quelle imprese fornitrici che non sono fallite ma che hanno sofferto una profonda crisi economica;

    ancora nei primi mesi del 2018 il 78 per cento delle imprese operanti nel solo settore costruzioni denunciava ritardi di pagamento da parte della P.A, a dimostrazione del fatto che dal 2014 ad oggi il problema non è ancora stato strutturalmente risolto, e, infatti, l'anno scorso la media dei pagamenti da parte della P.A. è avvenuto oltre il centosessantottesimo giorno rispetto ai trenta previsti dalla legge (60 nei casi di deroga);

    si calcola che il debito della P.A. nei confronti delle imprese fornitrici superi i 31 miliardi di euro;

    è necessario sostenere il nostro tessuto produttivo affinché sia sempre più competitivo e crei opportunità occupazionali essenziali a fronteggiare la crisi economica che soffrono gli italiani, nonché a dare una prospettiva di lavoro ai tanti disoccupati o inoccupati, nonché formativa ai giovani al primo impiego;

    al fine di garantire il rispetto dei termini risulta non sufficiente la possibilità di ottenere anticipazioni di cassa da parte degli enti;

    le commissioni tributarie, da ultimo quella di Roma con sentenza 16264/18/ 2018, hanno talvolta già accolto i ricorsi delle imprese fornitrici della P.A. avverso avvisi bonari per mancato versamento di imposte, tasse e tributi a causa del cronico ritardo nei pagamenti degli enti,

impegna il Governo

ad attivare misure volte a garantire alle imprese fornitrici la puntualità dei pagamenti della P.A..

9/1432-A/**10**.*(Testo modificato nel corso della seduta)* [Montaruli](http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307464&webType=Normale).

1. 1.100 La Commissione [↑](#footnote-ref-1)
2. 1.101 La Commissione [↑](#footnote-ref-2)
3. 15.100 La Commissione [↑](#footnote-ref-3)
4. 18.100 La Commissione [↑](#footnote-ref-4)
5. 18.100 La Commissione [↑](#footnote-ref-5)
6. 18.100 La Commissione [↑](#footnote-ref-6)
7. 18.100 La Commissione [↑](#footnote-ref-7)
8. 18.100 La Commissione [↑](#footnote-ref-8)
9. 18.100 La Commissione [↑](#footnote-ref-9)
10. 20.100 La Commissione [↑](#footnote-ref-10)